



Comunità Montana di Scalve

**REGOLAMENTO
PER LA RACCOLTA
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI
NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA
COMUNITA' MONTANA di SCALVE**

Approvato con deliberazione di Assemblea nr. 15 del 28.08.2015
Modificato con deliberazione di Assemblea nr. 10 del 21.05.2025

Indice articoli

Art. 1 – Identificazione territoriale

Art. 2 – Esenzioni

Art. 3 – Modalità di raccolta

Art. 4 – Autorizzazione alla raccolta

Art. 5 – Modalità di pagamento

Art. 6 – Destinazione degli introiti

Art. 7 – Vigilanza

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Orario di raccolta

Art. 10 – Entrata in vigore

Art. 11 – Gestione del regolamento

Art. 12 – Norme transitorie

Art. 1 - Identificazione territoriale

- 1 – Il territorio dei Comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve, aderenti al presente regolamento, coincidente con il territorio della Comunità Montana di Scalve, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi epigei in tutte le loro molteplici varietà.

Art. 2 - Esenzioni

- 1 – Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto, sono esentati dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi gli appartenenti alle sotto elencate categorie indicate all'art. 2 comma 2 della Legge 23.08.1993 nr. 352:
 - Coltivatori diretti;
 - I proprietari e coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco;
 - Gli utenti dei beni di uso civico, quindi tutti i cittadini residenti nei quattro comuni facenti parte della Comunità Montana di Scalve in quanto beneficiari di tali usi e gli utenti di proprietà collettive;
 - I soci di cooperative agricolo-forestali.
- 2 - Il costo del permesso è ridotto del 50%:
 - Per i proprietari di seconde case sul territorio della Valle di Scalve.

Art. 3 - Modalità di raccolta

- 1 – La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei.
- 2 – La raccolta è consentita dall'alba al tramonto.
- 3 – Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di 3 Kg., salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di *Armillaria Mellea* (chiodino).
- 4 – La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria Mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo.
- 5 – E' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati Micologici.
- 6 – E' vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere.
- 7 – E' vietata la raccolta dei funghi decomposti.
- 8 – E' vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita Cesarea*.
- 9 – E' vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto.
- 10 – E' obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il percorso.

Art. 4 - Autorizzazione alla raccolta

1 – La raccolta dei funghi nel territorio dei Comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve, così come individuato all'art.1 del presente regolamento, è subordinata a:

- a) - Esibizione di un documento di identità per i cittadini di cui all'art. 2 o di apposita dichiarazione sostitutiva (scaricabile dal sito della Comunità Montana di Scalve);
- b) - Esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento o permesso di raccolta indicante il giorno o il periodo di riferimento per i restanti cittadini;

2 – Il costo del permesso, unico per i 4 Comuni è così determinato:

TIPO DI PERMESSO	IMPORTO	VALIDITA'
permesso giornaliero intero territorio Valle di Scalve	Euro 5	1 gg.
permesso settimanale intero territorio Valle di Scalve	Euro 20	7 gg. consecutivi
permesso mensile intero territorio Valle di Scalve	Euro 40	30 gg.
permesso stagionale intero territorio Valle di Scalve	Euro 70	1 gennaio – 31 dicembre

L'importo delle quote rispetta il dettato regionale che fa riferimento a dei massimi riferiti a singolo comune.

3 – Il permesso di raccolta è personale e non cedibile.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Il pagamento è effettuato dal singolo richiedente per il tramite della Comunità Montana di Scalve.

Il versamento avviene tramite:

- a) Bollettino postale di c/c postale n. IT67P076111100000016135246;
- b) Bonifico bancario – Codice IBAN: IT40C0569654440000005000X88 CONTO TESORERIA COMUNITA' MONTANA DI SCALVE presso la Banca Popolare Di Sondrio - Filiale Di Darfo Boario Terme.
- c) Acquisto ON-LINE tramite il sito www.geoticket.it;
- d) Acquistando i permessi presso gli esercizi commerciali e gli uffici turistici autorizzati dalla Comunità Montana di Scalve.

I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

L.R. 31/2008 art. 97 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo per la raccolta dei funghi epigei. Valido dal.... al..... Nel territorio della Comunità Montana di Valle Camonica. Cognome.... Nome.... Comune di residenza....

Si rammenta che i versamenti di cui ai punti a) e b) devono indicare espressamente nella causale il giorno o il periodo di riferimento in cui si intende raccogliere i funghi.

Art. 6 - Destinazione degli introiti

- 1 – I proventi derivanti dal rilascio dei permessi, introitati dalla Comunità Montana di Scalve, restano alla stessa per gli usi consentiti e più avanti indicati, in quanto la Comunità Montana è delegata alla gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui agli usi stessi:
- a) Interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
 - b) Attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
 - c) Interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
 - d) Ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
 - e) Prevenzione degli incendi boschivi;
 - f) Espletamento delle funzioni di vigilanza;
 - g) Espletamento di funzioni amministrative.

Art. 7 - Vigilanza

- 1 – La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 28/02/2005 nr. 9 "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 8 - Sanzioni

- 1 – Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 110 della L.R. 31/08.

Art. 9 - Orario di raccolta

- 1 – La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.

Art. 10 - Entrata in vigore

- 1 – Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'assemblea della Comunità Montana di Scalve e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni aderenti, ed è per gli stessi vincolante.

- 2 – Nel corso dell'anno non possono essere apportate modifiche. Eventuali proposte di modifica o eventuali recessioni da parte dei Comuni aderenti devono essere presentate alla Comunità Montana di Scalve entro il 1° marzo di ogni anno per essere sottoposte all'esame dei Comuni associati,
- 3 – Copia del presente Regolamento è trasmessa, entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, alla Giunta Regionale e, per conoscenza, alla Provincia di Bergamo e al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 11 – Gestione del regolamento

- 1 – Il presente regolamento verrà gestito dalla Comunità Montana di Scalve.

Art. 12 - Norme transitorie

- 1 – Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 5 dicembre 2008, nr. 31.